



Città di Cuneo

Assessorato Ambiente, Mobilità e Parco fluviale

**CAPITOLATO RELATIVO AL "PROGETTO PER
L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E
MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE
INCLINATO SITO IN CUNEO TRA I CORSI
MARCONI E SOLARO E VIA PORTA MONDOVI' "
(CUP B29G15002780004)**

02 SETTEMBRE 2015



Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Marco Piacenza

Il Dirigente del Settore Ambiente e Territorio
Dott. Ing. Luca Gautero

Art. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il Comune di Cuneo d'ora in avanti denominato "Ente appaltante", con il presente capitolato disciplina il "Progetto PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE INCLINATO SITO IN CUNEO TRA I CORSI MARCONI E SOLARO E VIA PORTA MONDOVI" (CUP B29G15002780004) (CATEGORIA DEL SERVIZIO 1)".

Per gestione e manutenzione dell'impianto ascensore s'intende l'affidamento ad un unico soggetto che sarà responsabile del funzionamento dell'impianto per l'intero periodo di durata dell'appalto, sollevando il Comune di Cuneo da ogni responsabilità. In altre parole il gestore dovrà garantire il funzionamento dell'impianto negli orari di apertura al pubblico richiesti dal Comune di Cuneo, provvedere alla manutenzione dello stesso, in modo tale da poter consentire all'utente l'utilizzo in piena sicurezza del medesimo nel rispetto delle norme previste per i viaggiatori ed approvate dall'USTIF del Piemonte.

Il presente capitolato regola di seguito i rapporti tra il Comune di Cuneo e la ditta appaltatrice individuata come soggetto gestore che sarà responsabile di tutto l'impianto.

Il servizio in oggetto avrà durata di 2 anni, a partire presumibilmente dal 1 gennaio 2016, o in ogni caso, dall'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e le condizioni che saranno previsti dalla normativa al momento vigente.

Alla scadenza, l'impresa appaltatrice è tuttavia tenuta alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'amministrazione sino all'affidamento del medesimo servizio al successivo aggiudicatario della procedura di gara avviata, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

Art. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'impianto in oggetto si trova in Cuneo nel tratto di riva compreso tra i corsi Marconi e Solaro e la via Porta Mondovì.

Art. 3 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo del servizio è fissato su base annua in Euro 135'909,09 di cui Euro 4'909,09 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'articolo 131 — comma 3 — del Codice [come risultante in sede di gara], oltre all'iva nella misura di legge e così per un importo complessivo — per tutta la durata dell'appalto — di 271'818,18 di cui Euro 9'818,18 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'articolo 131 — comma 3 — del Codice oltre all'Iva nella misura di legge. Il corrispettivo base per l'esercizio annuale dell'ascensore inclinato risulta così ripartito:

QUOTA FISSA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO	EURO 104'500.00
PARTE VARIABILE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO	EURO 26'500.00
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	EURO 4'909.09



Relativamente alla parte variabile per la manutenzione straordinaria dell'impianto (il cui importo complessivo è fisso) verrà applicato il ribasso formulato sull'elenco prezzi unitario allegato al presente capitolato.

CAPITOLO II – OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO E RAPPORTI CON L'ENTE

Art. 4 – CAUZIONE DEFINITIVA

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 113 — comma 1 — del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» [in seguito "Codice"].

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

Art. 5 - DOMICILIO E RESPONSABILITA'

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente contratto.

L'affidatario del servizio, a tutti gli effetti di legge, deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio la civica amministrazione potrà effettuare tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto.

Art. 6 – NORME DI RELAZIONE

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento del servizio, il nominativo del responsabile del servizio che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del servizio stesso.


L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore durante gli orari di espletamento del servizio. Ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del servizio si considera come effettuata all'appaltatore.

Art. 7 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

E' fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con il servizio assunto.

L'appaltatore è tenuto contrattualmente al rispetto di tutte le condizioni previste nel presente capitolato d'appalto.

L'impresa aggiudicataria, ove il Comune lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.



Art. 8 - VIGILANZA E CONTROLLI

Al direttore dell'esecuzione del contratto, nominato dall'Ente, compete la vigilanza e il controllo sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario, mediante costante verifica sull'organizzazione e sullo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, anche attraverso espliciti e formali strumenti di verifica e valutazione utili a un monitoraggio accurato dell'andamento dell'iniziativa.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto si avvarrà durante tutta la durata dell'appalto di un Direttore dell'Esercizio dell'impianto, nominato secondo quanto previsto dal D.M. 18/02/2011, cui spetterà il compito di pianificare e di coordinare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le revisioni speciali e le revisioni generali stabilite dal D.M. 02/01/1985 e s.m.i. alle rispettive scadenze temporali. Il Direttore dell'Esercizio provvederà inoltre alla programmazione delle verifiche e prove funzionali annuali, da eseguirsi indicativamente nel mese di giugno di ogni anno di vigenza del contratto, alle quali prenderanno parte i funzionari dell'USTIF territorialmente competente secondo le scadenze calendariali di legge.

Le funzioni del Direttore dell'Esercizio sono stabilite dall'art. 3 del Decreto 18 febbraio 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché dagli articoli 95, 100 e 101 del D.P.R. n. 753/1980.

La figura del Direttore dell'Esercizio, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e nominato previo benestare dell'U.S.T.I.F. competente, viene individuata e remunerata direttamente dall'Amministrazione Appaltante.

Appartiene alla sfera di attribuzione del direttore dell'esecuzione del contratto e del Direttore di esercizio indicare al responsabile tecnico dell'impresa appaltatrice le modalità operative ed i tempi di adeguamento rispetto alle non conformità rilevate nel corso delle visite periodiche e/o straordinarie.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati dell'Ente, nonché al Direttore di esercizio, la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio.

Art. 9 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

E' a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa di R.C.T. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio appaltato secondo quanto previsto al successivo art. 12.

In ogni caso l'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto di questo capitolato.

L'impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore del servizio e, in ogni caso, da questo rimborsate.

Art. 10 – PENALI PECUNIARIE E AMMINISTRATIVE



Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il responsabile, sentito il Direttore di esercizio, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, potrà irrogare — con atto motivato — una penalità oraria pari a Euro 100.00 con entità minima di 500,00 per evento contestato.

La stazione appaltante in sinergia con Direttore di esercizio, svolgerà controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto ed è autorizzata ad effettuare direttamente sui documenti contabili le detrazioni economiche (penali), in caso di ingiustificabili motivi, mediante detrazione delle somme dovute per gli acconti o a saldo del servizio.

Le detrazioni economiche definite si applicano nei seguenti casi:

- fermi impianto non imputabili a guasti;
- prestazioni totalmente o parzialmente non eseguite;
- prestazioni eseguite in ritardo rispetto ai tempi pianificati;
- ritardi nei tempi definiti per l'esecuzione dei lavori e conseguenti prolungamenti di fermo impianto;
- utilizzo di materiali che non garantiscono quanto richiesto nel presente capitolato e nell'elenco prezzi unitari;
- difformità alle prescrizioni generali e speciali dettagliatamente indicate nei documenti di gara.

L'applicazione delle detrazioni economiche può comportare anche provvedimenti accessori.

Qualora l'impresa appaltatrice avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto sarà automaticamente ritenuta gravemente inadempiente e la stazione appaltante potrà pretendere la rescissione del contratto.

L'applicazione delle detrazioni economiche o dei provvedimenti accessori non solleva l'impresa dalle responsabilità civili e penali che la stessa si è assunta con la stipulazione del presente contratto e che dovessero derivare dall'incuria della stessa impresa.

Art. 11 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

Per l'esecuzione del servizio in oggetto il soggetto aggiudicatario mette a disposizione della stazione appaltante il gruppo di lavoro meglio indicato in sede di offerta, comprendente le professionalità necessarie per lo svolgimento del servizio così individuate:

- Capo servizio già abilitato per impianti di categoria "D" o superiore, secondo quanto previsto dal Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 288 del 17/09/2014, preposto alla sicurezza e regolarità dell'esercizio. E' altresì richiesta la residenza nel Comune di Cuneo o la disponibilità ad acquisire domicilio entro il comune di Cuneo, presso locali indicati dall'impresa. **La nomina del suddetto responsabile è subordinata all'assenso da parte degli organi comunali, previo rilascio del nulla osta ai fini della sicurezza da parte dell'USTIF del Piemonte. Qualora l'USTIF territorialmente competente negasse il proprio nulla osta alla nomina del soggetto proposto, l'aggiudicazione dell'appalto verrà automaticamente revocata.**

In considerazione della complessità tecnica dell'impianto in questione e dell'esigenza di garantire il servizio di trasporto in modo continuativo per l'intero arco dell'anno, è richiesta al Capo Servizio proposto specifica esperienza su impianto di analoghe caratteristiche, dimostrabile mediante attestazione di svolgimento continuativo di mansioni di Capo Servizio su ascensore inclinato per un periodo di almeno due anni.



- Nomina di un congruo numero di agenti (minimo 4) da abilitare per l'espletamento delle operazioni di apertura e chiusura dell'esercizio giornaliero dell'impianto, incaricati anche delle videosorveglianza continuativa dell'impianto mediante il sistema TVCC installato, in grado di effettuare in completa sicurezza le operazioni previste dallo specifico Piano di Soccorso per l'evacuazione dei passeggeri dalla cabina in caso di blocco della stessa lungo la via di corsa. **Almeno 2 addetti dovranno già possedere adeguata esperienza di servizio su impianto di trasporto in servizio pubblico di caratteristiche analoghe all'ascensore inclinato in oggetto, dimostrabile mediante attestazione di svolgimento continuativo della mansione sopra indicata su ascensore inclinato per un periodo di almeno due anni.**

Il soggetto aggiudicatario potrà apportare modifiche all'elenco del personale dichiarato al momento della presentazione dell'offerta solo previo benestare del Direttore dell'Esercizio e dell'USTIF territorialmente competente (qualora richiesto dalla norma), con autorizzazione finale scritta da parte dell'Amministrazione Appaltante, cui spetta comunque il ruolo di ente concedente ai sensi della normativa regionale vigente. Il personale di nuova nomina dovrà possedere competenza e professionalità almeno pari a quella dei soggetti sostituiti.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti. Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa.

Art. 12 - INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITÀ

L'impresa risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'Ente da ogni qualsiasi responsabilità civile e penale.

L'Impresa aggiudicataria - intesa sia come Impresa o Ditta unica, sia come Impresa mandataria di R.T.I. - sarà obbligata a stipulare polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) a copertura di ogni e qualsiasi danno relativo ai rischi inerenti al servizio prestato.

Garanzia R.C.T.

Premesso che il servizio di gestione di un impianto ascensore inclinato in servizio pubblico è una attività particolarmente delicata che può dar luogo a molteplici ipotesi di responsabilità civili e penali che potrebbero essere accertate nei confronti dell'Appaltatore che dovrà gestire il servizio, il trasporto di persone può comportare una serie di doveri posti a carico dell'Appaltatore medesimo, si stabilisce quanto segue:

la garanzia di responsabilità civile (R.C.T.) dovrà ricomprendere ed essere riferita all'esercizio di tutte le attività prestate dall'Appaltatore e riportate ai successivi artt. 35, 36, 37, 38, 39 e meglio descritte nel presente capitolato. Nel testo del capitolato della polizza, saranno da specificare, eventualmente anche in forma dattiloscritta, le seguenti garanzie e condizioni :

l'assicurazione delle attività accessorie e complementari alla attività principale, nessuna esclusa né eccettuata;

la responsabilità civile personale di ogni "prestatore di lavoro", ovvero ogni persona fisica di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporti di lavoro, l'Appaltatore si avvalga nell'esercizio delle attività specificate, ivi compreso il titolare della Ditta appaltatrice, eventuali familiari coadiuvanti, associati in partecipazione, soci dell'Appaltatore;

il riconoscimento della qualifica di "Terzo"- a tutti gli effetti ed ai fini della assicurazione - al Comune di Cuneo, per danni eventualmente subiti dai propri Amministratori e Dipendenti



(prestatori di lavoro come sopra definiti), da cose, strutture, beni immobili e mobili in genere di proprietà comunale o dal Comune di Cuneo detenuti a qualsiasi titolo;
l'estensione alle usuali condizioni particolari, generalmente adottate dal mercato assicurativo e riferite a:

- responsabilità civile derivante dal D. Lgs. N.81 del 9.04.2008;
- lavori ceduti in appalto o sub/appalto (se tali attività saranno ammesse)

Garanzia R.C.O.

La garanzia della R.C.O., prevista per i "prestatori di lavoro" ovvero per tutte le persone di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporti di lavoro, l'Appaltatore si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate, dovrà ricomprendere anche:

l'estensione al cosiddetto "danno biologico";

l'estensione della copertura alle malattie professionali.

I massimali previsti in polizza non dovranno essere inferiori ai seguenti:

R.C.T.

- limite catastrofale Euro 10.000.000,00
- limite per persona Euro 2.500.000,00
- limite per danni a cose e/o animali Euro 2.500.000,00

R.C.O.

- limite catastrofale Euro 10.000.000,00
- per ogni persona infortunata Euro 2.500.000,00

La polizza, debitamente quietanzata dagli Assicuratori, dovrà essere presentata dall'Appaltatore al Comune di Cuneo prima della stipula del contratto. La polizza dovrà essere attiva per tutte le annualità previste nel contratto; le quietanze rilasciate dagli Assicuratori a conferma del pagamento del premio riferito ad ogni annualità successiva dovranno essere prodotte al Comune di Cuneo alle relative scadenze. La mancata presentazione dei titoli comprovanti il pagamento dei premi assicurativi comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, in danno.

In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un R.T.I., si stabilisce che ogni Impresa partecipante al Raggruppamento sia dotata di polizza di R.C.T./R.C.O. avente le caratteristiche contrattuali, condizioni particolari ed aggiuntive, massimali previsti dal presente articolo del capitolato di appalto. Ogni Impresa sarà obbligata altresì al rispetto delle norme riferite al pagamento dei premi stabilite al precedente paragrafo.

Resta comunque stabilito che l'Impresa mandataria sarà tenuta alla consegna dei documenti direttamente agli Uffici competenti del Comune di Cuneo, in nome e per conto delle Imprese mandanti e sarà ritenuta responsabile di ogni ed eventuale violazione della presente norma e possibile motivo di risoluzione dell'appalto in danno.

In caso di aggiudicazione del presente appalto ad un R.T.I. o ad un Consorzio viene ammessa la stipula di un unico contratto di assicurazione (responsabilità civile verso terzi) che preveda quale Contraente l'Impresa mandataria o il Consorzio - che agirà per sé e per conto delle Imprese mandanti - a condizione che siano rispettate nella polizza tutte le caratteristiche contrattuali, le condizioni particolari ed aggiuntive, i massimali

verso i terzi danneggiati previsti dal presente capitolato.

Si stabilisce inoltre che i limiti di risarcimento, le franchigie, gli scoperti eventualmente stabiliti dagli Assicuratori nelle condizioni contrattuali della copertura assicurativa (o coperture assicurative) resteranno totalmente a carico della Impresa o delle Imprese aggiudicatrici (nell'ipotesi di un R.T.I. o di un Consorzio) definiti soggetti che hanno stipulato il contratto (o i



contratti) quali “contraenti “, nell’interesse proprio e/o di chi spetta e conseguentemente i suddetti limiti non potranno in alcun modo essere opposti al Comune di Cuneo od al terzo danneggiato.

Qualora la polizza, a seguito di verifiche d’ufficio, non dovesse risultare adeguata all’attività oggetto dell’appalto ed a quanto disposto da presente articolo, si stabilisce che l’Impresa (o le Imprese) sarà (o saranno) tenute a renderle conformi a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante. Il mancato adeguamento da effettuarsi prima dell’inizio del servizio comporterà la decadenza dell’aggiudicazione, in danno.

La Stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l’Appaltatore e le Compagnie di Assicurazione in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l’Appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti del Comune di Cuneo anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali stabiliti per eventuali danni a cose o persone in relazione all’esecuzione del servizio.

L’intervenuta mancanza di copertura assicurativa, comunque avvenuta, comporterà la risoluzione del contratto in danno.

Art. 13 - OSSERVANZA DELLE NORME DI C.C.N.L., PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

L’impresa è tenuta all’osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro nonché nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme vigenti in materia di personale o che saranno emanate nel corso dell’appalto, restando fin d’ora l’Amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L’impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall’applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso CCNL (art. 86 D. Lgs 163/2006 così come modificato dall’art. 8 L. 123/2007).

Art. 14 - NORME PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE INERENTI LA SICUREZZA DEL LAVORO

L’appaltatore è tenuto all’osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L’impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L’impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione, trasmettendo altresì alla stazione appaltante copia del documento di valutazione dei rischi (DVR).

Il committente provvederà alla verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove risultasse necessario il ricorso a prestazioni da parte di soggetti terzi per operazioni di manutenzione e/o revisioni periodiche, la ditta appaltatrice dovrà predisporre specifico documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), che dovrà essere trasmesso alla stazione appaltante prima dell’ingresso sull’impianto da parte dei soggetti terzi.

Art. 15 - SPESE CONTRATTUALI E AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO



Le spese di contratto — che verrà stipulato con atto pubblico informatico in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del Codice — e di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio Contratti e Appalti.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118 — comma 1 — del Codice.

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'adozione di apposito provvedimento dirigenziale anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Essendo la nomina del Capo Servizio dell'impianto soggetta alla preventiva approvazione da parte dell'USTIF, la stipula del contratto è subordinata al rilascio del benestare dell'USTIF del Piemonte alla nomina del Capo Servizio individuato dal soggetto gestore che si è aggiudicato la gara. Qualora l'USTIF del Piemonte con atto motivato non autorizzasse la nomina del Capo Servizio proposto dal soggetto gestore, l'aggiudicazione risulta nulla e si procederà secondo le vigenti norme di legge.

Art. 16 - AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo del servizio, per l'importo relativo alla parte invariabile per la gestione dell'impianto e per gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 3 del presente capitolato è liquidato, al netto del ribasso d'asta, in rate mensili posticipate a saldo delle prestazioni mensilmente svolte.

Relativamente alla parte variabile per la manutenzione dell'impianto verrà liquidata previa autorizzazione dei lavori necessari da parte della stazione appaltante. In caso di esito positivo, il direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del contratto.

A seguito di tale attestazione, l'appaltatore può emettere regolare fattura.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180), dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali ed accessorie, dirette ed indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del servizio affidato, e qualunque altro onere, espresso o non dal presente capitolato, inerente o conseguente allo stesso.

Art. 17 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

L'Ente, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

Art. 18 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI

I prezzi dell'appalto, così come determinati in sede di gara, si intendono offerti dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione della fornitura.



Nei prezzi di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla eccettuato, per la esecuzione del servizio/ della fornitura stessa. L'impresa appaltatrice, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo della materia prima, manodopera, perdite e/o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Art. 19 - SUBAPPALTO

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 118 del Codice e dall'articolo 170 del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 118 — comma 2 del Codice il subappalto per i servizi è consentito nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto.

I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'affidatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute e garanzie operate.

Qualora gli affidatari non trasmettono le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — SOSTITUZIONE DEL COMUNE

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 135 del Codice.

L'Ente ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, oltre alle specifiche casistiche indicate all'art. 10 del presente Capitolato, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
- eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- revoca da parte dell'USTIF dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Ente con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Ente il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del concessionario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Ente al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso l'Ente è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle



Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

Art. 21 - FALLIMENTO, SUCCESSIONE E CESSIONE DELL'IMPRESA

La stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta o concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11 — comma 3 — del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252

s.m.i., potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'appalto si intende risolto in caso di fallimento, anche a seguito di concordato preventivo, dell'impresa aggiudicataria. In caso di decesso del titolare dell'impresa aggiudicataria l'amministrazione può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi e dei successori oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare con provvedimento amministrativo risolto l'impegno assunto dal de cuius. Il consenso scritto dell'amministrazione è analogamente necessario per il prosieguo del rapporto contrattuale in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione dell'azienda.

Nei raggruppamenti di imprese, nel caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, di interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto o di proseguirlo con altra impresa del gruppo o altra impresa, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole imprese facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo.

Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo.

Si applica l'articolo 116 del Codice nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

Art. 22 - RECESSO

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sul servizio oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico - economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante al concessionario — per le ipotesi previste



al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, al concessionario non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

Art. 23 - AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'adozione di apposito provvedimento dirigenziale anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Art. 24 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro competente di Cuneo.

Come previsto dall'articolo 241 — comma 1bis — del Codice, il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Art. 25 - NOVAZIONE SOGGETTIVA

All'infuori di quanto previsto dall'articolo 116 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

Art. 26 - INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

Art. 27 - VARIANTI

Le offerte migliorative e le proposte contenute nell'offerta presentate in sede di gara (salvo rinuncia da parte della stazione appaltante), costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 114 — comma 2 — del Codice e dell'articolo 311 del Regolamento.

Art. 28 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

Art. 29 - TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.

«Codice in materia di protezione dei dati personali» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;



- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente coinvolto nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti del Comune;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i dirigenti dei settori interessati.

Art. 30 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento del servizio, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

Art. 31 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

Art. 32 - OBBLIGHI IN TEMA DI "LEGGE ANTICORRUZIONE"

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego e di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto



obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 33 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165" di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

Art. 34 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo 10 del Codice e degli articoli 272 e 273 del Regolamento, è il Dott. Ing. Piacenza Marco, funzionario del Settore Ambiente e Territorio — tel. 0171 444521 — fax 0171602669 — e-mail: marco.piacenza@comune.cuneo.it.

Il Responsabile del procedimento coincide con il direttore dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 300 — comma 1 — del Regolamento.

Art. 35 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.



**CAPITOLO III –AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO
ASCENSORE INCLINATO SITO IN CUNEO TRA I CORSI MARCONI E SOLARO E VIA PORTA
MONDOVI**

Art. 36 – SEDE OPERATIVA

La ditta appaltatrice dovrà disporre, prima dell’avvio del contratto, di una sede operativa ubicata entro un raggio di 5 km. dall’ubicazione dell’impianto comprendente anche i locali idonei per sala operativa per la video-sorveglianza dell’impianto da remoto, compresa l’effettuazione di attività di controllo delle immagini con personale proprio. Per disponibilità si intende la titolarità in capo all’operatore economico del diritto di proprietà o di altro idoneo diritto reale di godimento, ovvero di contratto di affitto regolarmente registrato e per una validità non inferiore alla durata dell’appalto.

Art. 37 – PRESTAZIONI RICHIESTE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO

L’impresa appaltatrice in possesso dei requisiti di cui all’art.35 dovrà provvedere alle seguenti attività:

1. nomina di un Capo Servizio individuato ai sensi dell’art. 11 del presente capitolato. Il Capo Servizio, d’intesa con IL DIRETTORE DI ESERCIZIO INCARICATO E RETRIBUITO DAL COMUNE DI CUNEO AI SENSI DELL’ART. 8 DEL PRESENTE CAPITOLATO, deve provvedere, almeno ogni 6 mesi, a sottoporre l’impianto ai controlli e prove previste dall’appendice E delle norme UNI EN 81-1:2008 e 81-2:2008, i cui 6 risultati vanno trascritti sul libretto dell’ascensore, sottoscritti dal manutentore che ha effettuato le prove e dallo stesso capo servizio. Le date di effettuazione di tali verifiche sono comunicate dal direttore dell’esercizio con congruo anticipo al competente USTIF al fine di consentire l’eventuale partecipazione di un proprio tecnico. Ogni tre anni ed in occasione di revisioni speciali in seguito a trasformazioni importanti dell’impianto o incidenti, ai controlli e alle prove effettuate a cura del direttore dell’esercizio, presenza, al fine di verificarne il corretto operato, un funzionario tecnico dell’USTIF competente per territorio, ed eventualmente un rappresentante del Comune delegato, agli effetti della regolarità dell’esercizio. Gli USTIF potranno disporre in qualsiasi momento ispezioni agli impianti per verificare che la conduzione degli stessi avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza. Altresì potranno richiedere l’esecuzione di prove e verifiche intese ad accertare lo stato di conservazione ed il buon funzionamento degli impianti.
2. Verifiche e prove funzionali giornaliere prima dell’apertura e chiusura dell’impianto al pubblico esercizio, da eseguirsi a cura di personale abilitato così come previsto dall’art. 11 del presente capitolato e messo a disposizione dalla ditta appaltatrice (ogni giorno una o più corse di prova a vuoto, verifiche funzionamento allarmi, ecc.) al fine di accertare il permanere delle condizioni di efficienza degli organi e degli elementi dai quali dipende la sicurezza e la regolarità di esercizio dell’impianto, nonché l’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni eventualmente impartite dall’autorità di sorveglianza o dal Direttore di esercizio in precedenti verifiche. L’esercizio dell’impianto andrà altresì svolto secondo quanto indicato nel regolamento di esercizio emanato ai sensi dell’art. 102 del D.P.R. 753/1980 e approvato dagli organi preposti. Dovrà anche essere effettuata, d’intesa con IL DIRETTORE DI ESERCIZIO, nominato dal Comune, l’attività di formazione e individuazione del personale addetto alla gestione per quanto riguarda gli aspetti delle manovre di emergenza, dello sgombero delle persone in cabina e nell’individuazione delle problematiche oggetto di fermo impianto NELLA MISURA DI MINIMO 8 ORE ANNO PER CIASCUN ADDETTO.



3. Messa a disposizione del personale necessario per la video-sorveglianza dell'impianto dalla sala operativa, per l'effettuazione di attività di controllo delle immagini e l'attivazione e gestione delle procedure di emergenza previste in caso di blocco o malfunzionamento. Nel caso di guasto o malfunzionamento dell'impianto di videosorveglianza l'appaltatore dovrà a proprie spese mantenere direttamente sull'impianto personale addetto alla gestione sino al ripristino della videosorveglianza stessa, senza per questo aver diritto a compenso aggiuntivo alcuno.
4. Manutenzione dell'impianto, affidata a persona munita di certificato di abilitazione ai sensi degli artt. 6, 7, 8, e 10 del D.P.R. n. 1767 del 24 dicembre 1951, o a ditta abilitata ai sensi della Legge n. 46 del 5 marzo 1990, che dovrà provvedervi a mezzo di personale abilitato. La ditta incaricata, dovrà garantire un contratto di assistenza dalle 8.00 alle 20.00 di tutti i giorni feriali e festivi, con tempo di intervento dalla chiamata di massimo 4 ore compresi i giorni festivi e il sabato, con obbligo di intervento, in caso di chiamata tra le 16.01 e le 20.00, entro le ore 7.30 del mattino successivo. La nomina della ditta incaricata della manutenzione è subordinata all'assenso da parte degli organi comunali; la ditta individuata dovrà inoltre dimostrare di aver svolto per almeno due anni un contratto di manutenzione per un ascensore inclinato in servizio pubblico nel territorio italiano. La manutenzione periodica dell'impianto a norma dell'art. 15 del DPR 162/99 dovrà avvenire mediante:
 - a) verifica periodica MENSILE, con personale abilitato, del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e particolarmente, del regolare funzionamento delle porte di piano e delle strutture da effettuarsi ogni primo mercoledì del mese;
 - b) n. 2 controlli aggiuntivi mensili dello stato di funzionamento delle parti meccaniche al fine di evitare rotture o guasti;
 - c) verifica dello stato di conservazione delle funi e delle catene;
 - d) pulizia e lubrificazione delle parti di fornitura dei lubrificanti, del grasso e del pezzame;
 - e) trascrizione dei risultati sul libretto.Per i restanti interventi verrà riconosciuto un diritto fisso di chiamata mensile, oltre al costo orario dell'intervento comprensivo di 1 ora di viaggio.
5. Assistenza al collaudo annuale per l'intera durata delle operazioni ivi compreso la messa a disposizione delle zavorre per le prove di carico.
6. Manutenzione degli apparati elettronici ed elettrici dei quadri di manovra e controllo, del quadro comando della stazione di rinvio, dell'apparecchiatura di vettura e la fune antenna e del quadro AFE con contratto con ditta specializzata consistente in:
 - a) servizio di call center e supervisione da remoto con connessione mediante rete cablata e/o telefonica nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 17.30;
 - b) servizio di manutenzione preventiva consistente in una visita programmata annua per gli apparati sopra descritti con lo scopo di ridurre i rischi di guasti accidentali consistente in: verifiche generali ed esterne, verifiche software, verifiche funzionali dell'AFE/inverter;
 - c) servizio di manutenzione correttiva consistente in n. 2 interventi in caso di guasto o anomalie entro le 48 ore dalla richiesta telefonica o via fax (esclusi sabato, domenica e festivi).
7. Manutenzione dell'impianto di videosorveglianza (consistente nelle telecamere, nei 2 ponti radio di trasmissione dati di proprietà dell'Amministrazione Comunale, di cui uno dovrà essere collocato presso la sede operativa della ditta appaltatrice), del software e quant'altro con contratto di assistenza dalle 8.00 alle 18.00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e con tempo di intervento dalla chiamata di massimo 4 ore, con obbligo di intervento, in caso di chiamata tra le 14.01 e le 18.00, entro le ore 7.30 del mattino successivo.



8. Manutenzione del tratto di ripa compresa all'interno dell'impianto, comprensivo di taglio erba, taglio rampicanti e quant'altro richiesto dalla manutenzione del verde, oltre al corretto smaltimento dei materiali di risulta.
9. Gestione delle chiamate di emergenza con contratto con operatore telefonico abilitato mediante un dispositivo bidirezionale di tipo GSM per ascensori, sviluppato in conformità alla normativa EN 81-28, con sistema che registri ogni chiamata di emergenza e sia in grado di effettuare autodiagnostica del proprio funzionamento tramite telefonate automatiche di controllo. Giornalmente all'apertura dell'impianto il personale preposto dovrà anche effettuare una verifica del corretto funzionamento della chiamata di emergenza.
10. Pulizia giornaliera (nei giorni feriali) della cabina e dell'accesso a valle e a monte dell'impianto e pulizia bimestrale dei locali tecnici posti a monte e a valle dell'impianto.
11. Stipula delle coperture assicurative per i viaggiatori e per il personale secondo quanto previsto nell'art. 12 del presente capitolato;
12. l'effettuazione, su richiesta dell'ente appaltante, di eventuali servizi di bus navetta sostitutivi in caso di chiusura dell'impianto con spesa a carico della stazione appaltante;
13. la fornitura e posa in opera di idonei avvisi all'utenza da collocarsi nelle stazioni di valle e monte in caso di interventi di manutenzione, per il preavviso di eventuali chiusure programmate, ecc.
14. la manutenzione e il mantenimento della grafica adesiva alle stazioni di valle e monte e della cabina;
15. la manutenzione degli estintori ai sensi di legge
16. la manutenzione e pulizia annuale del gruppo di continuità per l'illuminazione d'emergenza in caso di evacuazione dei trasportati dalla cabina per blocco dell'impianto in condizioni di scarsa visibilità;
17. l'effettuazione dello sgombero neve lungo la via di corsa e i due accessi alle stazioni di valle e monte nel solo tratto antistante le porte di piano garantendo entro e non oltre due ore dal termine della nevicata e/o del ripristino delle condizioni di sicurezza per il funzionamento dell'impianto la riapertura dello stesso;

Art. 38 – INTERVENTI DI MANUTENZIONE NECESSARI ALLA CONTINUITA' DELL'ESERCIZIO.

La ditta appaltatrice dovrà inoltre provvedere, attraverso le ditte incaricate della manutenzione ordinaria di cui all'art. 36 (previa autorizzazione dell'USTIF per gli interventi aventi incidenza sulle condizioni di sicurezza dell'impianto), alle manutenzioni necessarie a garantire la continuità di funzionamento dell'impianto quali ad esempio:

- sostituzione funi e pulegge usurate;
- manutenzioni preventive e/o straordinarie gruppi ruote carrello contrappeso e cabina;
- sostituzione batterie cabina usurate;
- manutenzione preventiva e/o straordinaria porte di piano e cabina;
- manutenzione parti soggette ad usura della via di corsa (rulli porta funi, rulli porta fune di emergenza);
- manutenzione impianto elettrico e di illuminazione;
- manutenzione e/o sostituzione dispositivi di sicurezza omologati con altri di tipo identico;
- manutenzione tamponamenti e strutture di valle e monte dell'impianto, della cabina e della recinzione dell'intera via di corsa.

Tutti gli interventi necessari per la manutenzione di cui al presente articolo dovranno essere necessariamente concordati ed autorizzati oltre che dall'Ente committente anche dal Direttore di esercizio dell'impianto e comunicati al competente USTIF.



La ditta appaltatrice, dietro richiesta della stazione appaltante, dovrà presentare alla medesima - entro i termini di volta in volta richiesti - preventivo di spesa per l'intervento da effettuare con indicati i tempi di chiusura dell'impianto. La stazione appaltante, sentito il Direttore di esercizio validerà quando previsto dalla ditta appaltatrice dando il nulla osta all'esecuzione dei lavori nei tempi definiti. Qualora l'impresa non rispettasse quanto sopra verranno applicate le penali di cui all'art. 11 del presente capitolato.

Art. 39 – ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

L'impresa appaltatrice dovrà garantire i seguenti orari di apertura al pubblico:

- dalle ore 7,30 alle ore 20,00 in tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì;
- dalle ore 8,30 alle ore 20,00 il sabato;
- dalle ore 10,00 alle ore 20,00 la domenica e i festivi a partire dall'ultima domenica di marzo e sino all'ultima domenica di settembre, oltre alla domenica della fiera del marrone e tutti i giorni festivi compresi a partire dall'ultima domenica di novembre e sino al 24 dicembre compreso;
- dalle ore 10.00 alle ore 18.00 i restanti giorni festivi.

CHIUSURA COMPLETA DELL'IMPIANTO NELLE GIORNATE DEL 25 DICEMBRE E IL 1 GENNAIO.

Art. 40 – ONERI IN CASO DI SUBENTRO

La ditta appaltatrice dovrà provvedere a proprie spese (attraverso la ditta specializzata individuata ai sensi dell'art. 36 punto 6) all'installazione presso la propria sede operativa e al collaudo dell'attrezzatura necessaria per l'attivazione della sala di videosorveglianza. L'amministrazione comunale fornirà tutta l'attuale strumentazione di sua proprietà, consistente nel ponte radio e nel pc completo di video. La ditta appaltatrice potrà decidere, previa autorizzazione del Direttore di Esercizio e dell'USTIF, di aggiungere eventuali altre postazioni di monitoraggio da remoto dell'impianto mediante controllo delle immagini video TVCC, con spese ed oneri a proprio carico.

La ditta appaltatrice dovrà inoltre garantire per il tempo strettamente necessario all'installazione delle apparecchiature di cui sopra la presenza continuativa di personale sull'impianto, in modo tale da garantire la continuità dell'esercizio sino alla messa in funzione della nuova centrale di videosorveglianza.

Prima della stipula del contratto la ditta appaltatrice dovrà inoltre farsi carico di tutti gli oneri necessari per ottenere dall'USTIF le autorizzazioni preventive prescritte dalla normativa vigente per poter prendere in carico l'impianto stesso. In caso di mancato rilascio di dette autorizzazioni da parte dell'USTIF territorialmente competente, l'aggiudicazione dell'appalto verrà revocata.

